Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1950, n. **465.**

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 4. — Il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella *B* annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

« E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia pre-

scelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

Art. 8. — E' sostituito dal seguente:

« Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio salvo che abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

« La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età ».

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« *ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano* compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6 ».

Art. 11. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ».

Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma ».

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

Art. 13-*bis* (nuovo). — « In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari.

Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato ».

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente art. 4 ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 15. — E' sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-*bis*.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni quattro assistenti volontari ».

Art. 17. — E' sostituito dal seguente:

« I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria ».

Art. 19. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

Art. 21. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore ».

Art. 21-*bis* (nuovo). — « All'atto della nomina di cui all'art. 21 il tecnico è assegnato al gruppo *C*, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado è promosso, con qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe.

« Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anzichè per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia ».

Art. 22-*bis* (nuovo). — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

Art. 23. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

Art. 25. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella *D* ».

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

Art. 26-*bis* (nuovo). — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

Art. 28. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'art. 6 del presente decreto ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 28-*bis* (nuovo). — « Le disposizioni di cui allo art. 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato art. 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46 ».

Art. 28-*ter* (nuovo). — « I limiti di età di cui al precedente art. 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 7 settembre 1944, n. 264.

« Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Isti-

tuto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

« Il decennio di servizio di cui al precedente art. 8 è elevato, altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

Art. 29. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

« Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente art. 15 ».

Art. 30. — E' sostituito dal seguente:

« I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

« Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 31. — E' sostituito dal seguente:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018 e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle *B* e *C*, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente art. 21-*bis*.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonchè nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo ».

Art. 31-*bis* (nuovo). — « Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, *ad personam*, la qualifica presentemente loro attribuita ».

Art. 32. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio ».

Art. 32-*bis* (nuovo). — « Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

« Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture ».

Art. 35-*bis* (nuovo). — « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

Art. 35-*ter* (nuovo). — « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35-*bis* ».

Art. 2.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà

o Scuola interessata, gli obblighi di servizio e, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile. In nessun caso, però, detta retribuzione può essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di prima categoria.

Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalità, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.

La retribuzione può anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli istituti o cliniche.

Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.

Lo Stato verserà annualmente a ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.

Lo stanziamento di cui all'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sarà diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovrà versare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1950.

Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno, dalla data indicata nel precedente comma, considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.

Art. 3.

Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 4.

In relazione alla soppressione del terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell'art. 2 della presente legge.

Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA *A*.

Tabella organica del personale assistente.

(Gruppo *A*).

Grado		
Grado	8°	Numero dei posti 2900
»	9°	
»	10°	

TABELLA *B*.

Tabella organica del personale tecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		
Grado	9°	Numero dei posti 1195
»	10°	
»	11°	
»	12°	
»	13°	

TABELLA *C*.

Tabella organica del personale subalterno.

Numero dei posti 2715.

La tabella *D* è soppressa.
La tabella *E* diviene tabella *D*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI - GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 466.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Neve e SS.mo Corpo di Cristo, in Casalbore (Avellino).

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Neve e SS.mo Corpo di Cristo, in Casalbore (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 467.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Mondaino (Forlì).

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Mondaino (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 468.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Monreale (Palermo).

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di Sant'Anna, con sede in Tivoli (Roma).

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di Sant'Anna, con sede in Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 470.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di Santa Maria delle Stelle, in contrada Fonte del Bove del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso).

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di Santa Maria delle Stelle, in contrada Fonte del Bove del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio della Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 164, del 17 luglio 1948, con il quale il sig. Bruno Bordi di Andrea fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 3 febbraio 1950, con la quale il predetto sig. Bordi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 3 febbraio 1950, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Bruno Bordi di Andrea dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1950
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 375. — GRIMALDI

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Conferma di diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Bracciano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto dell'allora competente Ministro per l'economia nazionale 26 marzo 1927, con il quale fu confermato a favore del principe Innocenzo Odescalchi il decreto del Prefetto della provincia di Roma n. 3505 emesso il 13 giugno 1926, ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca sopra la porzione del lago di Bracciano, distinta in catasto alla sez. IX, n. 2-A, e sopra i fossi di Vigna Grande e San Celso, in territorio del comune di Bracciano;

Vista l'istanza dell'11 marzo 1946, con la quale la Cooperativa pescatori di Bracciano chiedeva l'annullamento del citato decreto 26 novembre 1927 e l'analoga domanda in data 2 settembre 1946 presentata dal comune di Bracciano tendente ad ottenere il riconoscimento a favore dei cittadini di Bracciano del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Considerato che dalla documentazione esibita è emerso che nel 1541 l'ex barone principe Orsini, dante causa all'Odescalchi, fece donazione ai cittadini di Bracciano dei suoi diritti di pesca, ma che la donazione stessa non ebbe esecuzione, come risulta dalla deliberazione 20 dicembre 1773 del Consiglio della comunità di Bracciano;

Vista la dichiarazione della illustre Congregazione dei baroni secondo la quale la pesca è uno dei diritti giurisdizionali deliberati al suo autore per mezzo della Congregazione stessa;

Considerato che i diritti giurisdizionali di ragione feudale debbono ritenersi estinti dalle leggi eversive della feudalità e di conseguenza deve dirsi cessato il diritto vantato dall'Odescalchi;

Esaminato, inoltre, il motu proprio di Pio VII recante la data del 6 luglio 1816, con il quale vennero soppressi tutti i diritti giurisdizionali goduti dagli ex baroni nello Stato Pontificio;

Udito il Consiglio di Stato;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto del Ministro per l'economia nazionale emesso in data 26 novembre 1927, con il quale venne confermato a favore del principe Innocenzo Odescalchi il decreto del Prefetto di Roma n. 3505, recante la data del 3 giugno 1926, ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca sopra la porzione del lago di Bracciano, distinta in catasto alla sez. IX, n. 2-A, e sopra i fossi di Vigna Grande e San Celso, in territorio del comune di Bracciano.

Art. 2.

E' confermato a favore dei cittadini di Bracciano, il citato decreto del Prefetto della provincia di Roma ed è riconosciuto ai cittadini stessi, con salvezza dei diritti dei terzi, il possesso del diritto esclusivo di pesca sulla porzione del lago di Bracciano, distinta in catasto alla sez. IX, n. 2-A, e sui fossi Vigna Grande e San Celso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1950

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 51, *foglio n.* 394.

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Trasferimento del comune di Polia dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Maida a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia e dell'Ufficio del registro di Pizzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Maida al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Polia un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alle sedi di Vibo Valentia e Pizzo.

Decreta:

Il comune di Polia viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Maida a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia e dell'Ufficio del registro di Pizzo.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 134. LESEN

(2976)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1950.

Nomina dei revisori dei conti effettivi e supplenti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto Ministeriale 10 novembre 1949;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Decreta:

I signori dott. Alessandro Duce e rag. Francesco Temussi sono confermati e il dott. Piero Bandini è nominato, revisori dei conti effettivi dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e i signori rag. Vincenzo Vitale e rag. Fausto Garau sono nominati revisori dei conti supplenti dell'anzidetto Istituto. Essi resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1950

Il Ministro PELLA

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1950.

Approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni senza visita medica, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 6 marzo 1948 e 26 aprile 1950, con i quali la Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è stata autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica;

Vista la domanda della predetta Società intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza relative ai contratti di cui sopra;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è autorizzata a modificare nelle condizioni generali di polizza concernenti le assicurazioni senza visita medica la clausola relativa alla inoppugnabilità del contratto nei seguenti termini:

Trascorso un anno e mezzo dal perfezionamento del contratto la Società rinuncia ad impugnare il contratto stesso per dichiarazioni inesatte o per reticenze salvi i casi di dolo o di colpa grave.

Roma, addì 3 luglio 1950

p. *Il Ministro* ZIINO

(3072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 232 del 14 luglio 1950 riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi

A modifica delle circolari n. 217 del 10 marzo 1950 e 219 del 22 marzo 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 232 del 14 luglio 1950, con decorrenza 15 luglio 1950, ha fissato come appresso i prezzi massimi dei prodotti petroliferi.

A) *Merce daziata e schiava.*

1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Benzina comune (64/66 N.O.) merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 15.724, all'ettolitro L. 11.400; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5214, all'ettolitro L. 3780.

Supercarburante da autotrazione 72/75 N.O., secondo le caratteristiche di cui alla tabella pubblicata nella circolare 217 (colorato blu o violetto): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.486, all'ettolitro L. 12.200; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5917, all'ettolitro L. 4379.

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 12.330, all'ettolitro L. 10.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4301, all'ettolitro L. 3488.

Gasolio (indice Diesel non inferiore a 50) merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 8810, all'ettolitro L. 7400; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 3881, all'ettolitro L. 3260.

Il supercarburante da autotrazione che non abbia le caratteristiche prescritte non potrà essere venduto a prezzo superiore a quello fissato per la benzina comune.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

Denso per forni e caldaie (con distillato superiore al 20 % a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 14.000; merce schiava (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 12.340.

Fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E. a 50° C, scorrevole a + 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 15.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 13.300.

Fluido per motori merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 44.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 13.300.

Diesel extra (40 % di gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 54.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 22.942.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito lo aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le
***Benzina*:**	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.	5.530
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	7.580
Petrolio:	
per uso agricolo	3.850
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	6.090
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera) al litro 28,50	3.500
Gasolio	
per uso agricolo	3.450
per piccola marina (merce considerata estera)	2.500
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per lo azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica	4.325
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di anti-parassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	4.205

I prezzi del petrolio e del gasolio non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. — Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C)	—
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	14.000
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E. e scorrevole a + 5° C)	15.000
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	13.370
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E. e scorrevole a + 5° C)	14.410
Olio combustibile per motori.	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF SS.:	
fluido	14.410
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	25.430
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	15.600
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	26.650
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
Diesel extra (40% gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori)	25.430

Per merce nuda franco deposito interno è consentito lo aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

(3143)

Provvedimento n. 233 del 14 luglio 1950 riguardante il prezzo dei giornali quotidiani ed il numero delle pagine.

A modifica delle norme emanate con la circolare n. 168 del 5 maggio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 233 del 14 luglio 1950, ha deciso di autorizzare l'uscita a sei pagine dei quotidiani per tutti i giorni della settimana al prezzo già fissato di L. 20 per numero.

Rimane immutato il prezzo di L. 15 per i giornali a quattro pagine, come pure le autorizzazioni particolari concesse ai soli quotidiani a carattere economico con circolare n. 183 del 30 luglio 1949.

(3144)

Provvedimento n. 234 del 14 luglio 1950 riguardante il prezzo della streptomicina

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 234 del 14 luglio 1950, ha stabilito come appresso il prezzo di vendita al pubblico della streptomicina a mezzo delle farmacie:

fiale da 1 grammo . . . . L. 479 + I.G.E. (2%)
fiale da 5 grammi . . . . » 1922 + I.G.E. (2%)

(3145)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1950:

Ficani Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Bra, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Palermo;

Cancilla Vincenzo, notaio residente nel comune di Termini Imerese è traslocato nel comune di Palermo.

(3121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Civitacastellana

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1950, n. 883, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni e con le limitazioni di cui alle premesse, il piano di ricostruzione dell'abitato di Civitacastellana (Viterbo).

Detto piano è stato vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 assegnando il termine di quattro anni per la sua esecuzione, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(3011)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

40ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che il giorno 4 agosto 1950, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 40ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di 1ª e 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento del debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 131

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,30
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,30
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,60	142,90
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,82	143,55
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,81	143,70
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 17 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,175
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	98,025
Redimibile 3,50 % 1934	70,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	92,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,82
1 franco svizzero . . » 143,52

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa autotrasporti Leno S.A.C.A.L., con sede in Leno, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1950, la Società cooperativa autotrasporti Leno S.A.C.A.L., con sede in Leno, costituita con atto in data 15 giugno 1945 del sig. Giacomo Pasini, notaio in Pralboino, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il rag. Rocco Sabatino, ragioniere capo della Prefettura di Brescia.

(3069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piobbico (Pesaro)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Piobbico (Pesaro), della estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada che da Piobbico conduce alla frazione Colle ed a quella di Cà Cecchino;

a *nord-ovest*: fosso della Peschiera;

a *sud*: strada provinciale Apechiese che scende da Sant'Andrea a Sassorotto;

a *sud-est*: stessa strada provinciale Apechiese fino a Piobbico.

(3053)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Berceto (Parma).

Per il periodo 1° agosto 1950-31 luglio 1953, i fondi siti nel comune di Berceto (Parma), della estensione di ettari 357, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini.

ad *est*: torrente Baganza;

ad *ovest*: strada nazionale della Cisa da Poggio di Berceto fino a quota 886;

a *nord*: strada provinciale Poggio di Berceto Calestano, dal Poggio fino al ponte sul torrente Baganza;

a *sud*: strada di Roncaglia e della Ciastra.

(3056)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Penne (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Penne (Pescara), dell'estensione di ettari 1700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fosso Mazzoccone, fosso della Selva, fosso Fara, fosso Arzapone, ponte Arzapone, casa Cacciatore, masseria Giammarino, vallone Collemaggio, masseria dott. Vanni, torrente Baricella, fosso Picarelli, casa Picarelli.

(3047)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino (Parma)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Cortile San Martino (Parma), della estensione di ettari 764 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada Viazza e strada traversante di Ravadese;

a *sud*: strada Mazzacavallo, strada Raschi e strada Benedetta;

ad *est*: strada comunale della Burla;

ad *ovest*: strada provinciale Parma-Colorno.

(3048)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Elice (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Elice (Pescara), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord e ad est col comune di Città Sant'Angelo; a sud con altri terreni di Elice; ad ovest con la provincia di Teramo. E' inoltre delimitata dalla strada provinciale Marina-Elice a sud, ed a nord per un breve tratto dal torrente Piomba e per un lungo tratto dal fosso dell'Odio.

(3049)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caramanico (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Caramanico (Pescara), dell'estensione di ettari 2050 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fosso Cupo, fiume Orte, rio Maggio, montagna del Morrone confinante con la provincia di Aquila per tutto il percorso del costone della predetta montagna.

(3055)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pescosansonesco (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Pescosansonesco (Pescara), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-est*: fosso della Rota per un tratto di circa km. 3;

a *sud-est*: fosso Martello per un tratto di circa km. 2,500;

a *sud-ovest*: strada comunale Pescosansonesco-Corvara e parte diroccata del paese fino al ponte San Rocco sul fosso omonimo, affluente del fosso Martello;

a *nord-ovest*: confine del comune di Corvara.

(3043)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Farindola (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Farindola (Pescara), dell'estensione di ettari 950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada vicinale La Montagnola; strada vicinale del lago; strada vicinale Dammaio; strada vicinale La Merica; strada vicinale Acqua Franchina; strada vicinale di Valle Càllara fino al fosso rio; strada vicinale Fratteparate fino al paese, strada comunale fino all'incrocio con la strada vicinale Mirri; strada vicinale Pagliaroli-Farindola; strada vicinale del Porcino; confini naturali col comune di Penne e la provincia di Teramo.

(3044)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Golese (Parma)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Golese (Parma), della estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada dei Ronchi e del Cornazzano;

a *sud*: strada comunale Baganzola-Roncopascolo;

ad *est*: strada provinciale Parma-Golese;

ad *ovest*: cavo del Due fino alla strada del Cornazzano poi strada della Fossa.

(3046)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Palazzolo sull'Oglio (Brescia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), della estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: abitato Palazzolo, strada careggiabile per chilometri 1,5, confine territoriale con la provincia di Bergamo fino al torrente Rillo;

ad *ovest*: torrente Rillo e confine territoriale con Bergamo fino al fiume Oglio;

a *sud* e *sud-est*: sponda fiume Oglio fino a Palazzolo;

ad *est*: abitato di Palazzolo.

(3051)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pescara Centrale, Cappella sul Tavo e Spoltore (Pescara).

Per il periodo 1° luglio 1950 - 30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Pescara Centrale, Cappella sul Tavo e Spoltore (Pescara), dell'estensione di ettari 2380 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada statale n. 16-*bis*, strada comunale Montesilvano Circuito, strada nuova Montesilvano Santa Filomena, Colle Selva, strada vicinale del Palazzo, strada comunale Colle di Mezzo, salita de Vicolo, salita Cellino, strada comunale Centrale, villa Montani, strada statale 16-*bis*, Colle Inepo, Convento, Fornace, Colle Barbone.

(3045)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montebello di Bertone (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Montebello di Bertone (Pescara), dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

procedendo dal centro abitato, a sinistra: Buccella Raffaele, Napoleone Camillo, Bosco comunale, Monte Morrone, terreni comunali, Amministrazione fratelli De Santis, Amministrazione Guidetti, fratelli Colangelo, Colantonio Massimonicola, Iannucci Manlio, Iannucci Domenico.

(3035)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Manoppello, Serramonacesca e Lettomanoppello (Pescara).

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Manoppello, Serramonacesca e Lettomanoppello (Pescara), della estensione di ettari 3000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

masseria Cialandra, masseria Centuriani, rio San Martino, fosso Capo d'Acqua, colle Pietrera, confine provincie di Chieti-Pescara, passo Lanciano, fosso Sant'Angelo, contrada San Giorgio, cave di asfalto, cimitero di Lettomanoppello, convento San Pietro.

(3037)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Santa Maria al Bagno (Nardò).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 luglio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3145 sita nella spiaggia di Santa Maria al Bagno (Nardò) facente parte del mappale n. 129 particella n. 111 del comune di Nardò.

(3116)

Avviso di rettifica

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 giugno 1950, è stato rettificato il precedente decreto in data 15 settembre 1947, già pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 3 ottobre 1947, nel senso che la zona di mq. 78 sito nella spiaggia del Fico (Salerno) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 63 particella 105 del comune di Salerno, sdemanializzata con detto provvedimento, misura mq. 84 anzichè 78.

(3117)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 1° settembre 1949, n. 3/10257, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Libero Mazza, vice prefetto.

Componenti:
dott. Giuseppe De Socio, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Casolo, docente di patologia medica;
prof. dott. Luigi Di Natale, docente di clinica chirurgica;
dott. Giuseppe Torrigiani, medico condotto.

Segretario:
dott. Antonino Milone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3088)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 24 marzo 1949, n. 4260, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Leonardo Spatazza, vice prefetto.

Componenti:

dott. Pietro Rossi, medico provinciale;
prof. dott. Filippo Romeo, direttore d'istituto di patologia medica;
dott. Luigi Carorina, direttore di clinica chirurgica;
dott. Giuseppe Pustorino, medico condotto.

Segretario:

dott. Vittorio Sgroi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3089)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 24 marzo 1949, n. 4260, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Leonardo Spatazza, vice prefetto.

Componenti:

dott. Pietro Rossi, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Motta, direttore di clinica ostetrica di Università;
prof. dott. Eugenio Di Bella, docente di clinica ostetrica;
Maddalena Minuccio, ostetrica condotta.

Segretario:

dott. Raffaele Liquori.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3090)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 30 dicembre 1949, n. 31963, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Gioacchino Boglich, vice prefetto.

Componenti:

dott. Vittorio Cavina, medico provinciale;
prof. dott. Amedeo Alexandre, docente di clinica chirurgica;
prof. dott. Enrico Azzi, docente di clinica medica;
dott. Domenico Politi, medico condotto.

Segretario:

dott. Francesco Privitera.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3091)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 30 dicembre 1949, n. 31963, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Gioacchino Boglich, vice prefetto.

Componenti:

dott. Vittorio Cavina, medico provinciale;
prof. dott. Enrico Opocher, docente di ostetricia e ginecologia;
dott. Amedeo Moscatelli, primario di ospedale in reparto di ostetricia;
Caterina Galvan, ostetrica condotta.

Segretario:

dott. Francesco Privitera.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3092)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 16 ottobre 1949, n. 20070, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giacinto Guida, vice prefetto.

Componenti:

dott. Francesco Paolo Sammartino, medico provinciale;
prof. Gaetano Mascia, docente in clinica ostetrica;
prof. Mariano Bassi, docente in clinica medica;
dott. Domenico Mangiaracina, medico condotto.

Segretario:

dott. Alfio Licandro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3093)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1949, n. 20495.2/9024, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Vista la nota del Prefetto di Caserta, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Antonietta Natale, deceduta, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Antonietta Natale è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta, l'ostetrica condotta Genoveffa Pomponia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3087)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 4 agosto 1948

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 4 agosto 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 1° luglio 1949;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svoltisi in Roma dal 21 al 27 luglio 1949 e dall'11 al 14 aprile 1950;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso per vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1948:

1. Levi Eugenia	punti	21,43
2. Roselli Francesca, avventizia	»	20,51
3. Morandini Antonietta	»	19,26
4. Mazzocchi Alemanni Muzio	»	19,21
5. Santovito Vichi Emma, avventizia	»	19 —
6. Giorgetti Vichi Anna Maria, avventizia	»	17,88
7. Garroni Maria Luisa	»	17,65
8. Giovannozzi Lucia, avventizia	»	17,25
9. Masi Edoarda	»	17,06
10. Albini Umberto, partigiano combattente	»	15,85
11. Edlmann Bona Maria	»	15,65
12. Daccò Angelo, combattente	»	15,55
13. Pietra Angela Maria	»	15,13
14. Crisari Luciana	»	14,73

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Levi Eugenia;
2. Roselli Francesca, avventizia;
3. Morandini Antonietta;
4. Mazzocchi Alemanni Muzio;
5. Santovito Vichi Emma, avventizia;
6. Giorgetti Vichi Anna Maria, avventizia;
7. Albini Umberto, partigiano combattente;
8. Daccò Angelo, combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Garroni Maria Luisa
2. Giovannozzi Lucia
3. Masi Edoarda
4. Edlmann Bona Maria
5. Pietra Angela Maria
6. Crisari Luciana

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1950

p. *Il Ministro:* VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1950
Registro n. 19, *foglio n.* 111.

(3108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo ispettivo della Pesca, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1947, registro n. 16, foglio n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo ispettivo della Pesca, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 121, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visti i decreti Ministeriali 18 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1948, registro n. 28, foglio n. 58, 25 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1949, registro n. 30, foglio n. 363, e 10 gennaio 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso su menzionato;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che, nel caso concreto, non trovano applicazione le disposizioni sui diritti di precedenza di candidati idonei appartenenti a particolari categorie favorite dalla legge e che, pertanto, la formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non determina spostamenti nella graduatoria generale di merito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo ispettivo della Pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Scardaci Carmelo, invalido di guerra . . . punti 69 —
2. Mira Luigi, precede perchè invalido di guerra . . . » 68 —
3. Fontana Domenico . . . » 68 —

Art. 2.

La graduatoria degli idonei è la seguente:

1. Costa Mariano . . . punti 67,50
2. Lezoche Mario . . . » 67,25
3. De Angelis Antonio . . . » 67 —
4. Scerni Neri, precede perchè invalido di guerra . . . » 65,50
5. Castriota Francesco . . . » 65,50
6. Sabotino G. Battista . . . » 65 —
7. Guastadisegni Gaetano, precede perchè figlio di invalido di guerra . . . » 64,50
8. Pediconi Renato, precede perchè ufficiale . . . » 64,50
9. Orlandini Angelo . . . » 64,50
10. Cannistrà Giorgio . . . » 63,50
11. Riva Angelo . . . » 63 —
12. Agricola Ernesto, precede perchè orfano di guerra . . . » 62,50
13. Patanè Alfio, precede perchè più anziano di età . . . » 62,50
14. Trivisone Alfonso . . . » 62,50
15. Sammarco Eugenio . . . » 62 —
16. Vella Calogero, precede perchè orfano di guerra . . . » 61 —
17. Mari Otello, precede perchè coniugato . . . » 61 —
18. Ferri Giuseppe, precede perchè ufficiale . . . » 61 —
19. Imbimbo Francesco Saverio . . . » 61 —
20. Falcioni Bruno . . . » 60,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 51, foglio n. 268.

(3107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 15 agosto 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 26 Interno, foglio n. 55, con cui venne indetto un concorso per esami a quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riconosciuto che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esami a quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 15 agosto 1949:

1. Russomanno Silvano . . . punti 19,650
2. Ruoppolo Silvio . . . » 18,050
3. Contenti Antonio . . . » 17,750
4. Serrano Pasquale . . . » 16,400
5. Carlino Antonio . . . » 15,800
6. Pagano Andrea . . . » 15,750
7. Bellina Aurelio . . . » 15,600
8. Scavone Salvatore . . . » 15,000
9. La Ginestra Riccardo . . . » 13,400
10. De Gennaro Ugo . . . » 13,300
11. Valente Antonio . . . » 13,200
12. Isabella Fiore . . . » 13,100
13. Valle Antonio . . . » 13.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1950
Registro Interno n. 27, foglio n. 291. — VILLA

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto di pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esami a quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 15 agosto 1949;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Decreta:

I seguenti candidati, vincitori del concorso per esami a quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale

15 agosto 1949, sono nominati, a decorrere dal 16 giugno 1950, e con riserva di anzianità, volontari nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo *A*) con l'assegno mensile lordo pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni:

1. Russomanno Silvano
2. Ruoppolo Silvio
3. Contenti Antonio
4. Serrano Pasquale
5. Carlino Antonio
6. Pagano Andrea
7. Bellina Aurelio
8. Scavone Salvatore
9. La Ginestra Riccardo
10. De Gennaro Ugo
11. Valente Antonio
12. Isabella Fiore
13. Valle Antonio

I predetti vanno a prendere posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado Bonito Bartolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1950

p. *Il Ministro* BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Registro Interno n. 27, *foglio n.* 368. — VILLA

(3109)

Avviso di rettifica

Con decreto Ministeriale 8 luglio 1950, i comuni di Girifalco, Serrastretta e Cessaniti (prov. di Catanzaro) e quelli di Isola del Cantone (Genova), Floridia (Siracusa) e Berra (Ferrara) compresi negli elenchi delle sedi vacanti rispettivamente di grado VI e V messe a concorso con decreti Ministeriali 15 giugno 1950 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1950 e 145 del 27 giugno 1950 sono depennati dai predetti elenchi.

Il comune di Traversetolo (prov Parma) erroneamente indicato tra le sedi vacanti di grado V (quinto), viene compreso fra le sedi vacanti di grado VI.

(3110)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale di merito del concorso a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 184, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* del Ministero del commercio con l'estero riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

Visti i decreti Ministeriali 26 luglio 1949 e 24 febbraio 1950, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 4 agosto 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 301 e il 6 marzo 1950, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 136, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero, indetto con il decreto Ministeriale 27 gennaio 1949:

1. Capodiferro Vito Domenico	punti 15,739
2. Gabriele Giuseppe	» 15,658
3. Pisani Angelo (invalido di guerra)	15,426
4. Biliotti Giovanni	15,322
5. Angeletti Aroldo	15,270
6. Serra Giuseppe	14,328
7. Vella Calogero	14,281
8. De Napoli Salvatore	13,833
9. Belardi Alberto	13,687
10. Giuffrè Carlo	13,601

Art. 2.

In relazione alla graduatoria generale di merito di cui al precedente articolo sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente i candidati:

1. Capodiferro Vito Domenico
2. Gabriele Giuseppe
3. Pisani Angelo (inv. g.)
4. Biliotti Giovanni
5. Angeletti Aroldo

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Serra Giuseppe
2. Vella Calogero
3. De Napoli Salvatore
4. Belardi Alberto
5. Giuffrè Carlo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1950
Registro Commercio estero n. 2, *foglio n.* 245. — BRUNO

(3140)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.